

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
sulla introduzione del controllo obbligatorio della vendita
fuori Cantone dei prodotti orto-frutticoli

(del 17 novembre 1948)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La cessazione del conflitto mondiale nel 1945, ha posto la nostra agricoltura di fronte a nuovi e difficili problemi alla cui soluzione non può essere estraneo lo Stato. Uno di questi problemi concerne la qualità dei prodotti. Se noi riusciremo a introdurre ed a generalizzare nuove misure atte a valorizzare e a sostenere la produzione agricola, avremo efficacemente contribuito a garantire l'avvenire della popolazione rurale.

Durante la guerra la nostra agricoltura si è soprattutto orientata verso la estensione e la intensificazione delle colture di prima necessità. La rottura dell'equilibrio tra domanda ed offerta, causa la mancanza di importazione dall'estero, ha fatto sì che, praticamente, tutti i prodotti, anche quelli di qualità mediocre o addirittura scadente, hanno trovato smercio facile ed a prezzi soddisfacenti.

Finita la guerra e riprese le relazioni commerciali con l'estero, la situazione si è per così dire, capovolta: l'offerta supera largamente la domanda ed il consumatore pone esigenze categoriche circa la qualità dei prodotti.

Si comprendono quindi i motivi per cui da un lato la classe agricola chiede con insistenza che le Autorità federali impongano limitazioni alle importazioni suscettibili di esercitare una concorrenza rovinosa; dall'altro si consiglia ai nostri produttori di abbandonare certe colture non redditizie in tempi normali, di concentrare la loro attività su poche specialità particolarmente adatte alle nostre condizioni ambientali e, soprattutto, di migliorare sensibilmente la qualità dei prodotti.

Si tratta, in conclusione, di semplificare la nostra produzione agricola e di mantenere un profittevole mercato mettendo a disposizione in modo sicuro e continuativo una merce che offra vantaggi possibilmente superiori, o per lo meno uguali, a quelli offerti dai prodotti similari importati.

Si spera che fra alcuni anni la legislazione federale possa dare la base giuridica per una protezione efficace e stabile anche della produzione ticinese. Ma nell'attesa noi dobbiamo pure fare qualche cosa, se vogliamo evitare la rovina. Le Autorità federali alle quali abbiamo chiesto ripetutamente provvedimenti, ci hanno risposto che solo per prodotti di qualità si potrà sperare una efficace protezione, sia prima che dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione federale.

Se anche in avvenire si continuasse con il sistema purtroppo facilitato dalle contingenze di guerra e che tanto pregiudizio ha già recato al buon nome dell'agricoltura ticinese, di inviare indiscriminatamente nella Svizzera interna merce di qualità scadente e male presentata, non è difficile prevedere che le nostre possibilità di esportare prodotti agricoli sarebbero in pochi anni perdute in modo irrimediabile.

Occorre di conseguenza creare le basi legali necessarie per introdurre disposizioni atte non solo all'estensione e al miglioramento del controllo della qualità di quei nostri prodotti tipici, quali l'uva ed il pomodoro, già favorevolmente introdotti sul mercato confederato, ma pure a garantire che altri prodotti che acquisteranno importanza nei prossimi anni, già al loro primo

apparire sul mercato siano di qualità scelta e presentati in condizioni da sostenere la concorrenza con i prodotti esteri e da guadagnarsi la preferenza del consumatore.

Alludiamo in modo speciale alle pesche, la cui massa smerciabile raggiungerà tra pochi anni parecchie centinaia di tonnellate. Sono già 30.000 circa le piante collocate nei nuovi impianti privati con l'assistenza dei servizi tecnici del Dipartimento dell'agricoltura.

Per raggiungere lo scopo noi dobbiamo «standardizzare» la presentazione del prodotto e sottoporlo obbligatoriamente ad un serio controllo nella sua fase di concentrazione, prima che esso giunga all'intermediario ed al consumatore.

La vendita profittevole e continua nel commercio di qualsiasi prodotto agricolo è possibile solo se il compratore, intermediario o consumatore, ha trovato nel passato il prodotto soddisfacente e potrà in ogni momento e con assoluta fiducia ripetere l'acquisto, sapendo che nulla è cambiato nei criteri di scelta delle qualità e nella presentazione. E la fiducia viene evidentemente aumentata se un ente efficiente e imparziale esamina preventivamente il prodotto e lo dichiara conforme alle esigenze ed ai bisogni.

Se ciò è vero per tutti i prodotti in genere, lo è in particolare per quelli orto-frutticoli ove, indipendentemente dalla buona volontà del coltivatore, si verificano sensibili oscillazioni, quanto a volume e qualità, causate da fattori ambientali variabili anno per anno e regione per regione.

Solo uniformizzando e sottoponendo a serio controllo i nostri prodotti orto-frutticoli potremo dare il massimo di sicurezza agli speditori ed ai ricevitori e facilitare così ogni genere di transazione per merci con caratteristiche e con valore commerciale ben definiti.

Per quanto concerne i produttori rileviamo come in realtà l'inesistenza di un controllo obbligatorio si risolva, da un lato, in una vera ingiustizia per quelli abili e disciplinati; dall'altro, in un premio ed un incoraggiamento per quelli tecnicamente deficienti ed indisciplinati.

Il controllo obbligatorio quale da noi previsto, accettando solo determinate qualità e varietà di prodotti, sarà pure uno strumento efficace per raggiungere maggiore uniformità nella nostra produzione orto-frutticola, secondo direttive ed esigenze razionali, dettate dalla tecnica e dal commercio. Si potrà temperare l'eccessivo individualismo del coltivatore nel campo della produzione e nel medesimo tempo lasciare ad esso tutte le possibilità di iniziativa nella scelta e nel genere delle coltivazioni.

L'uniformizzazione e il controllo dei nostri prodotti orto-frutticoli è una premessa indispensabile perchè si possa in futuro svolgere una campagna in favore di un maggiore assorbimento di prodotti ticinesi nei confronti di quelli importati. Nessun argomento, nessun richiamo sentimentale potrà mai indurre il consumatore confederato a preferire il prodotto ticinese scadente e mal presentato a quello estero sano, bene selezionato ed imballato a regola d'arte.

Ecco perchè tutti gli enti e i ceti interessati si sono dichiarati per una rapida introduzione del controllo obbligatorio dei nostri prodotti tipici. I produttori organizzati, tramite la Commissione cantonale «FRUTY» e le numerose centinaia di firme raccolte per iniziativa del Dipartimento dell'agricoltura già nel 1946, hanno espresso in modo assai netto la loro adesione.

I rappresentanti degli speditori ticinesi (compresa la FOFT), degli importatori d'oltre Gottardo e degli enti incaricati del controllo, già in abboccamenti antecedenti ed in occasione della riunione comune tenuta a Lugano l'11 maggio di quest'anno, sono stati unanimi nell'esprimere la loro soddisfazione per la progettata introduzione del controllo obbligatorio, nella misura e col sistema da noi previsti.

Non sarà forse inutile avvertire che quella che vi proponiamo non è una novità: già altri Cantoni (Vallese e Basilea) con i loro decreti 8 giugno 1945

e 9 giugno 1937, hanno introdotto il controllo a carattere obbligatorio per le loro produzioni tipiche (fragole, albicocche, asparagi, ciliege, ecc.).

Anche nel nostro Cantone troviamo i precedenti nei decreti esecutivi del 13 dicembre 1940 e del 6 maggio 1941, i quali sottoponendo a controllo obbligatorio le spedizioni delle uve e dei pomodori, contribuirono indubbiamente in modo efficace all'affermazione di codesti prodotti sul mercato confederato.

La FOFT da parte sua, già da anni e con ottimi risultati ha volontariamente sottoposto al controllo di qualità tutti i principali prodotti da essa esportati oltre Gottardo.

Con il nostro disegno di decreto vi proponiamo di estendere in linea di massima il controllo obbligatorio a tutti i prodotti orto-frutticoli che al momento attuale ed in futuro saranno ritenuti essenziali per la nostra economia agricola, e di fornire la base legale al Consiglio di Stato per emanare disposizioni esecutive in materia.

Il nuovo decreto legislativo non comporta nessuna spesa nè per lo Stato nè per i produttori; le spese per il controllo saranno sopportate dallo speditore oppure dall'importatore confederato.

Il fatto che la organizzazione e la esecuzione del controllo affidate alla Associazione svizzera per la frutta ed alla Unione svizzera per la verdura, ci offre il massimo di garanzia sulla serietà del lavoro di ispezione e ci assicura che le norme di standardizzazione saranno realmente conformi alle esigenze degli importatori e dei consumatori dei grandi centri d'oltre Gottardo.

Dal disegno di decreto esecutivo allegato, potete facilmente rilevare la portata ed il funzionamento generale del controllo obbligatorio. Va tenuto presente che le disposizioni di dettaglio saranno emanate per mezzo di ordinanze annuali dopo aver consultati tutti i ceti interessati; ciò permetterà un elastico adattamento del controllo alle condizioni variabili della produzione e del mercato nella reciproca comprensione e collaborazione fra gli organi di controllo e i coltivatori.

Vi invitiamo pertanto, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, a dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Con il migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Celio

Il Cons. Segr. di Stato:
Galli

Nota. - *A titolo orientativo il Consiglio di Stato allega al presente messaggio pure un disegno di decreto esecutivo di applicazione.*

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'introduzione del controllo obbligatorio
della vendita fuori Cantone dei prodotti orto-frutticoli

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La vendita dei prodotti orto-frutticoli ticinesi fuori Cantone è soggetta al controllo obbligatorio della qualità, dell'imballaggio e della spedizione.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone Ticino.

DECRETO ESECUTIVO

di applicazione del decreto legislativo
concernente l'introduzione del controllo obbligatorio
della vendita fuori Cantone dei prodotti orto-frutticoli

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il decreto legislativo sul controllo obbligatorio della vendita fuori Cantone dei prodotti orto-frutticoli;
visto il decreto del Consiglio federale del 1. giugno 1948, che vieta la messa in commercio di frutta infetta dalla cocciniglia di San José;
visti i preavvisi favorevoli della Commissione cantonale FRUTTI, dell'Associazione svizzera per la frutta, dell'Unione svizzera per la verdura e dei rappresentanti del commercio;
su proposta del Dipartimento dell'agricoltura,

decreta:

Art. 1. — La frutta e la verdura ticinesi spedite fuori Cantone con auto-mezzi oppure per ferrovia sono sottoposte al controllo obbligatorio di qualità, imballaggio e spedizione.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell'agricoltura e sentiti i preavvisi degli enti incaricati del controllo e dei ceti interessati, fisserà ogni anno le specie, le qualità, le varietà e le quantità minime di frutta e verdura che dovranno essere sottoposte al controllo; parimenti per quanto concerne le prescrizioni concernenti la selezione, l'imballaggio e il genere di quest'ultimo.

Art. 3. — L'Associazione svizzera per la frutta e l'Unione svizzera per la verdura sono gli enti incaricati e responsabili del controllo della qualità. Esse stabiliscono le norme tecniche del controllo e impartiscono le necessarie istruzioni agli speditori.

Il Dipartimento dell'agricoltura è incaricato di provvedere alla coordinazione delle misure di controllo adottate in sede cantonale con gli enti sopra menzionati e di presentare proposte al Consiglio di Stato.

Art. 4. — Le norme e le prescrizioni per il controllo di qualità della frutta e della verdura ticinesi, adottate dall'Associazione svizzera per la frutta e dall'Unione svizzera per la verdura, sono dichiarate obbligatorie per tutto il Cantone. Eventuali eccezioni potranno essere stabilite dal Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell'agricoltura, dopo aver sentito gli enti interessati.

Art. 5. — Gli enti e il personale responsabile del controllo della qualità eseguiranno contemporaneamente, anche il controllo fitosanitario di tutta la frutta spedita dal Ticino, conformemente alle istruzioni diramate dalle Stazioni sperimentali federali. La frutta che risultasse infetta dalla cocciniglia di San José non è ammessa alla spedizione. Essa verrà segnalata dal controllore al Servizio cantonale di frutticoltura, il quale provvederà al sequestro ed impartirà allo spediteore le istruzioni per la sua utilizzazione.

Art. 6. — Il controllo delle spedizioni deve essere chiesto al capo-controllore, secondo le istruzioni contenute nelle ordinanze annuali.

Art. 7. — Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto sono passibili, a seconda della gravità dei casi, di multa da Fr. 50.— a Fr. 1.000.—, che sarà inflitta dal Dipartimento dell'agricoltura. E' applicabile la legge cantonale sulle contravvenzioni.

E' riservata agli enti responsabili del controllo l'applicazione delle sanzioni previste dalle loro prescrizioni interne.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone ed abroga i decreti esecutivi 13 settembre 1940 e 6 maggio 1941.